



TRIBUNALE L'AQUILA

Prof. Int. 60/1.2.1

L'Aquila, 28 GEN 2021

IL PRESIDENTE

Sentito il Direttore dell' Area Civile ;

visti

- l'art.23, comma 9-*bis* D.L. 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla L.18 dicembre 2020, n.176 pubblicata il 24.12.2020;
- gli artt.16- *bis*, co. 9-*bis* e 16-*undecies* D.L.18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012, n.221;
- gli artt.475 e segg. c.p.c.;
- l'art. 153 disp.att. c.p.c.;
- la Circ. Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 23 ottobre 2015
– Adempimenti di cancelleria relative al Processo Civile Telematico;

Rilevato che è necessario regolamentare le modalità di richiesta e rilascio in forma di documento informatico della copia **esecutiva delle sentenze, ordinanze e decreti provvisoriamente esecutive** nel rispetto della normativa sopra richiamata, nonché dei decreti ingiuntivi dichiarati definitivamente esecutivi

DISPONE

- 1) A decorrere dal prossimo 1 febbraio, il difensore costituito, che intenda richiedere il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva di sentenza o di altro provvedimento reso dall' autorità giudiziaria, provvederà al deposito telematico di apposita istanza nel corrispondente fascicolo informatico, l'istanza così pervenuta dovrà essere lavorata dalla cancelleria (qualora l'avvocato depositi in maniera diversa) sotto la voce DEPOSITO ATTI FUORI UDIENZA -> EVENTI PARTICOLARI -> DEPOSITO ISTANZA GENERICA, in quanto l'evento DEPOSITO ATTO FUORI UDIENZA->

EVENTI PARTICOLARI -> DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO, non è disponibile a fascicolo definito per quel rito. Tale modalità rimarrà in vigore fino agli aggiornamenti di sistema della DGSIA.

- 2) L'Avvocato che si avvalga della modalità sopra illustrata per il rilascio della formula esecutiva non potrà successivamente richiedere la formula esecutiva cartacea, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.476 c.p.c. e si tratta di nuova iscrizione a ruolo presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
- 3) L'istante, contestualmente alla richiesta, provvederà, altresì, al pagamento, in modalità esclusivamente telematica, tramite la piattaforma PAGO PA o il proprio Client PCT, dei corrispondenti diritti di copia digitale, ove dovuti, nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 7 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (art.268) in ragione del numero delle pagine da cui risulta composto l'atto e per gli importi vigenti alla data del deposito dell'istanza. Si allega tabella di riferimento. La quietanza di pagamento con ID alfa-numeric (CRS) per l'annullamento sul sistema SICID sarà allegata alla richiesta così come sopra indicata. Se gli importi (di copia digitale) pagati tramite ricevuta telematica non coprono il costo integrale della copia, il Funzionario/Cancelliere provvederà a chiedere l'integrazione con l'evento ANNOTAZIONE che verrà comunicata telematicamente
- 4) Il Funzionario/Cancelliere incaricato, verificata la legittimazione dell'istante, la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, con particolare riferimento al corretto versamento dei diritti di copia autentica di cui al punto 2), provvederà al deposito nel relativo fascicolo informatico della copia esecutiva richiesta, sottoscritta digitalmente e consistente in un documento informatico in formato ".pdf" contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, cui sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art.475, co.3,c.p.c., con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.
La copia in forma esecutiva, laddove richiesta e spedita nelle modalità di cui al presente punto, costituisce l'unico originale disponibile per la parte richiedente. Il Funzionario/Cancelliere annoterà a sistema l'evento specifico del Rilascio Formula esecutiva
- 5) Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico provvedendo direttamente all'attestazione di conformità a norma degli artt. 16-*bis*, co.9-*bis* e 16-*undecies* del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.221/2012.

Resta fermo il potere del difensore di attestare la conformità delle ulteriori copie conformi alla copia esecutiva rilasciata nelle forme di cui alla presente disposizione.

In nessun caso l'avvocato potrà superare il divieto di cui all'art. 476 c.p.c. spendendo altra copia in formula esecutiva senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale.

- 6) Il difensore, munito del titolo esecutivo e delle copie di cui ai punti 3) e 4) della presente disposizione, richiederà direttamente all'ufficio NEP l'esecuzione del provvedimento senza ulteriori passaggi presso gli Uffici di Cancelleria.
- 7) Permane, in ogni caso, il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, ulteriori copie secondo le modalità di cui all'art.476, co.2,c.p.c.
- 8) Il difensore non precedentemente costituito nel giudizio provvederà a trasmettere istanza di visibilità con allegata procura a richiedere il rilascio del titolo esecutivo e, una volta autorizzato all'accesso, procedere all'inoltro dell'istanza secondo le modalità di cui alla presente disposizione.
- 9) La richiesta di copie esecutive relative ad atti non digitalizzati e, pertanto, non inseriti nel fascicolo informatico, continuerà nella modalità cartacea attualmente in uso.
- 10) Gli Uffici di Cancelleria rifiuteranno l'istanza non conforme alla presente disposizione, dando contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto.

Specifica degli allegati che compongono il rilascio di prima copia esecutiva:

- [Sentenza – Ordinanza – Decreto esecutivo] Il titolo e *la formula del comandiamo*
- [Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo] Il ricorso con procura, il DI contenente la provvisoria esecutività e *la formula del comandiamo*
- [Decreto Ingiuntivo definitivamente esecutivo] Il ricorso con procura, il DI, notifiche depositate dall'avvocato richiedente con le attestazioni di conformità, *formula della definitiva esecutorietà rilasciata dal Funzionario/Cancelliere*

I costi del rilascio della prima copia della Formula Esecutiva di Sentenza – Ordinanza – Decreto esecutivo e Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sono in funzione del numero di pagine calcolando anche quella del comandiamo; **mentre non si scontano diritti sulla formula del Decreto Ingiuntivo definitivamente esecutivo**

Restano ferme le esenzioni in materia di lavoro

La formula del comandiamo e la formula della definitiva esecutorietà rilasciata deve contenere il Nome dell'AG – il numero del fascicolo di riferimento, il numero della Sentenza/ Decreto Ingiuntivo (non il cronologico) la cancelleria del rilascio, la data del rilascio, la parte destinataria della FE il Procuratore della Parte destinataria della FE, il nome del Funzionario/Cancelliere che rilascia la formula il costo della copia in base ai diritti digitali

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'CP' followed by a long, sweeping flourish.